

Sineo, senza però volere con questo pregiudicare agli altri emendamenti pei quali si credette di dovere sospendere la discussione sin dopo l'approvazione dell'art. 6, l'art. 5 veniva implicitamente adottato.

Si passa per conseguenza all'art. 6; sono presentati a questo articolo due emendamenti:

Il primo è del deputato Figini, così concepito:

« Il Governo del Re sotto la responsabilità del Ministero potrà con decreti reali far nuove leggi, abrogare le esistenti, e dare quelle disposizioni legislative che fossero necessarie e convenienti, massime per ordinare leve straordinarie di soldati ed imporre e riscuotere straordinarie contribuzioni, come pure per togliere o modificare le esistenti linee daziarie, ed ogni altro oggetto d'urgenza, consultando però previamente, rispetto alle provincie di Lombardia, i membri del Governo provvisorio della medesima formanti un consiglio consultivo straordinario; ed in quanto alle quattro provincie Venete, un altro simile consiglio straordinario composto di 2 delegati di ciascuna provincia, assumendo di questi rispettivi consigli il preavviso, e giovandosi delle loro particolari cognizioni. »

Il secondo è del deputato Demarchi, formulato ne' seguenti termini:

« Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio di Lombardia, ed in quanto alle quattro provincie Venete sopra indicate, con una consulta straordinaria, composta di due delegati per ciascuna provincia.

« Le stesse consulte saranno chiamate ad emettere il loro avviso per la formazione di nuove leggi per l'abrogazione e modificazione delle esistenti relativamente ai paesi che rappresentano. »

Quello del deputato Figini ha la priorità, perchè più si scosta dal progetto della Commissione. *(Verb.)*

FIGINI sviluppa il suo emendamento e dice:

« Noi siamo potere legislativo non costitutivo, quindi non possiamo costituire altri poteri. » Egli vuole l'unione al pari di ogni altro; per questa ha sofferto 28 anni ed invano; ed ora che sta per effettuarsi il suo desiderio non la vuole che con mezzi onesti, non contrari alla propria coscienza *(Applausi)*.

(Op.)
(L'emendamento è appoggiato).

(Verb.)

PESCATORE. Nel progetto presentato dalla Commissione per la Lombardia e per le provincie Venete, il potere legislativo sarebbe infernalmente esercitato dal Re e da una consulta lombarda secondo il sistema proposto dal signor Figini ed anche secondo il sistema proposto dal signor deputato Demarchi; il potere legislativo sarebbe esercitato dal Ministero, sentito solo l'avviso della consulta Lombarda. Mi propongo di esaminare il metodo di questi due sistemi.

Molte contingenze avverranno d'interesse comune a cui si dovrà provvedere legislativamente anche nella sola Lombardia e nelle provincie venete; mi basterà esaminare tre oggetti; i trattati politici, la legge sulla linea doganale; e la legge per la leva dei soldati, e contribuzioni straordinarie che i casi della guerra richiederanno. Lungi da noi il pensiero che vengano trattati si faccia prima che il nemico sia scacciato oltre le Alpi, che natura pose a schermo fra noi e la tedesca rabbia. Ma nello stesso protocollo si provvide per il caso di trattati politici e di commercio; forse occorreranno questi trattati quando il nemico sarà scacciato al di là delle Alpi.

Domando io se questi trattati politici non riguardano l'interesse indivisibile di tutto il regno dell'Alta Italia nell'ora proposto sistema dalla Commissione. La consulta lombarda deci-

derà legislativamente, e avrà esclusivamente il potere legislativo per accettare o rigettare o modificare codesti trattati. Abbiamo quest'oggi sentito il ministro di finanze il quale ci dimostrava non potersi per ora sopprimere immediatamente la linea doganale che esiste interna nel regno; solo doversi concertare a questo riguardo disposizioni, cautele ecc., cioè provvedere, secondo il sistema della Commissione, colla consulta Lombarda; ma di nuovo domando se le leggi concernenti la linea doganale siano sì o no leggi di tutto il regno, se interessano solo la Lombardia, oppure se non interessano più il Piemonte che la Lombardia.

Occorrono leggi per leve straordinarie, per straordinarie contribuzioni anche imposte sulle sole provincie lombarde, in compenso di quelle leve, di quelle contribuzioni straordinarie a cui il Piemonte soggiace e forse soggiacerà ancora per l'avvenire; queste leggi sono leggi del regno. Ora a queste leggi provvede nel sistema della Commissione esclusivamente la consulta Lombarda? La consulta Lombarda esercita dunque il potere legislativo sopra l'interesse di tutto il regno Italico novellamente sorto? Ecco il sistema cui si oppongono gli emendamenti Figini e Demarchi. Essi preferiscono un potere ministeriale; vogliono che mentre si convocherà l'assemblea costituente, il solo Ministero possa fare tutte le leggi straordinarie che stimerà, che i casi della guerra renderanno necessarie per la Lombardia e per le provincie Venete. Volendo esaminare cotesti emendamenti io farò primieramente notare alla Camera che anche presso di noi il Ministero, quando siederà la costituente, eserciterà necessariamente una dittatura; il Parlamento non potrà conservarsi durante la costituente, sarebbe Parlamento ordinario e non potrà conservarsi; sarebbe un esempio affatto nuovo nella storia di due assemblee contemporanee in un solo e medesimo Stato. Voglio sperare che non sia sciolto; sarà soltanto prorogato, ma primieramente forse una circostanza di fatto si opporrà a che venga nei casi di urgenza riconvocata la Camera, perchè i membri di essa saranno in parte membri della costituente. Osservo però inoltre che nei casi di urgenza, l'urgenza stessa è inconciliabile cogli indugi della convocazione della Camera. D'altronde non sarà mai prudente nè sarà mai politico anche per solo oggetto particolare, convocare un'assemblea sovrana, mentre siede un'altra assemblea sovrana legislatrice costituente. Io ritengo che mentre siederà la costituente non potrà convocarsi il Parlamento ordinario; cesserà dunque la guarentigia costituzionale straordinaria, cesserà perchè siede una Costituente.

Nei casi ordinari secondo lo stato attuale abbiano una guarentigia nel Ministero risponsabile, ma quando il Ministero non vuole assumersi una responsabilità, convoca il Parlamento; dopo la costituente noi saremo in una situazione straordinaria; dunque il Ministero eserciterà un potere dittatorio verso di noi; nel sistema degli emendamenti Figini e Demarchi eserciterà un potere dittatorio nella Lombardia e nelle provincie Venete.

Esaminiamo cotesto sistema che io già dichiaro di preferire al sistema della Commissione; preferisco un potere dittatorio qualunque al potere dittatorio di una consulta Lombarda. Avrà il Ministero il coraggio e la forza per provvedere a tutte le contingenze straordinarie? Io credo che non avrà nè l'uno nè l'altra; ricorrerà anzi, credo, all'assemblea stessa costituente, vi ricorrerà per istinto. Dunque l'assemblea costituente possiederà quel potere legislativo che pure la Camera le vuole interdire.

Quest'idea, queste considerazioni mi conducevano già a proporre alla Camera un altro sistema: gli Stati Sardi antichi, la Lombardia, le provincie Venete formano un regno solo; la